

## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "DENINA" SALUZZO

Codice meccanografico CNIS014001  
Codice fiscale: 94033200042

☎ 0175/43625  
✉ [CNIS014001@istruzione.it](mailto:CNIS014001@istruzione.it)



"C. Denina" Via della Chiesa, 17 - 12037 Saluzzo (CN)  
"S. Pellico" Via della Croce, 54/A - 12037 Saluzzo (CN)  
"G. Rivoira" Via Europa, 5 - 12039 Verzuolo (CN)



## **Norme anti Covid a scuola (DAD e quarantena), il riepilogo con le regole attualmente in vigore**

Ad integrazione di quanto pubblicato sul sito della scuola, si allega un riepilogo delle regole attualmente in vigore in quanto si era parlato di un ritorno alla didattica a distanza anche con un solo contagiato in classe, secondo quanto si leggeva in una circolare del 29 novembre 2021. Fonti del governo hanno chiarito che, alla luce dell'attuale situazione epidemiologica, continuano a valere le precedenti regole sulla quarantena in classe.

Si riepilogano, dunque, quali sono le regole attualmente in vigore.

Nel protocollo, emanato lo scorso 4 novembre, si prescrive che, se la Asl non può intervenire, è il dirigente scolastico insieme al referente Covid a dover individuare i possibili "contatti scolastici" del caso positivo e a prescrivere le misure, seguendo le indicazioni contenute nel documento.

Si allegano le tabelle 3 e 4 delle indicazioni in vigore (pag.2 e 3)

---

Tabella 3. Scuole primarie e secondarie: Indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli alunni

| CONTATTI                   | DESCRIZIONE   | PROVVEDIMENTO PREVISTO*  | TEST T0** | TEST FINALE* | NOTE   |
|----------------------------|---|--|-----------|--------------|--|
| Alunni                     | Gli alunni che hanno frequentato la stessa classe del caso positivo                             | Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo | SI        | SI, T5       | In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> <li>- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing</li> <li>- soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena</li> </ul> In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> <li>- quarantena per tutta la classe</li> </ul>  |
| Docenti                    | I docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo                  | Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo | SI        | SI, T5       | La valutazione del rischio e le conseguenti misure da adottare devono tenere in considerazione le misure anti-contagio attuate. In presenza di un ulteriore caso positivo (tra studenti e docenti) oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> <li>- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing</li> <li>- soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena</li> </ul> In presenza di due casi positivi (tra studenti e docenti) oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> <li>- quarantena per tutta la classe.</li> </ul> |
|                            |   | Se non vaccinati/negativizzati da più di sei mesi, quarantena                    | SI        | SI, TQ10     |  |
| Altri operatori scolastici | Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo | Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo | SI        | SI, T5       | La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica (es. tempo di permanenza nella classe, contatto diretto con gli alunni, etc.). Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti.  |
| Altre classi               | Altre classi della stessa scuola  | Nessuno  | NO        | NO           | Salvo diverse valutazioni del DdP. Eventuali alunni che hanno svolto attività di intersezione con la classe del caso positivo necessitano di valutazione specifica.  |

Tabella 4. Scuole primarie e secondarie: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli insegnanti/operatori scolastici

| CONTATTI                   | DESCRIZIONE   | PROVVEDIMENTO PREVISTO*  | TEST T0** | TEST FINALE* | NOTE  |
|----------------------------|---|--|-----------|--------------|---|
| Alunni                     | Gli alunni delle classi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza  | Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo | SI        | SI, T5       | Se il docente/operatore ha rispettato le misure di prevenzione, per gli alunni è prevista un'attività di sorveglianza con testing.<br>In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> <li>- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing</li> <li>- soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena</li> </ul> In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> <li>- quarantena per tutta la classe.</li> </ul>  |
| Docenti                    | Insegnanti che hanno svolto attività in compresenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo                        | Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo | SI        | SI, T5       | I docenti, se hanno rispettato le misure di prevenzione, in presenza di un singolo caso, non sono in genere soggetti quarantena ma dovranno comunque effettuare i test di screening. La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica.<br>In presenza di un ulteriore caso positivo tra i docenti oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> <li>- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing</li> <li>- soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena</li> </ul> In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: quarantena per tutta la classe. |
|                            |   | Se non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, quarantena.                     | SI        | SI, TQ10     |   |
| Altri operatori scolastici | Altri operatori scolastici che hanno svolto specifiche attività di intersezione con la classe interessata dal caso positivo | Nessuno (vedi note a fianco)   | NO        | NO           | Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri operatori scolastici. Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti.   |
| Altre classi               | Altre classi della stessa scuola  | Nessuno  | NO        | NO           | Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni del DdP.   |

Nella nota tecnica di accompagnamento, il Ministero dell'Istruzione scriveva che l'obiettivo principale è favorire la didattica in presenza, supportare il dirigente scolastico nelle iniziative da assumere in presenza di casi positivi Covid-19 in ambito scolastico. Rendere il più possibile omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione da attuare. Promuovere il coordinamento tra scuola e autorità sanitarie locali per l'attuazione delle misure di sanità pubblica.

In presenza di un caso positivo in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica ricadono nell'ambito delle competenze dei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) che risultano incaricati della disposizione delle misure sanitarie da intraprendere, inclusi l'isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici.

Fino all'intervento dell'autorità sanitaria, nell'immediatezza della conoscenza del caso positivo, l'Istituto scolastico attiva la seguente procedura già definita e standardizzata, che non comporta alcuna valutazione discrezionale di carattere sanitario.

Il dirigente scolastico, o un suo delegato:

- informa il DdP della presenza del caso positivo a scuola;
- individua i «contatti scolastici», come di seguito riportato;
- sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti scolastici»
- trasmette ai «contatti scolastici» le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal DdP;
- segnala al DdP i «contatti scolastici» individuati.
- Il dirigente scolastico individua come "contatti scolastici":
- i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia,
- i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e secondaria),
- il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto attività in presenza per almeno 4 ore nello stesso ambiente del caso positivo

Sono comunque presi in considerazione i contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico).

Con riferimento a tali soggetti, fino all'intervento dell'autorità sanitaria, il dirigente scolastico (o suo delegato) è autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza e trasmette loro le disposizioni standardizzate, preventivamente predisposte dalle autorità sanitarie, contenenti le indicazioni da seguire.

In merito alle condizioni di rientro a scuola per i soggetti sottoposti a misure di salute pubblica, è previsto quanto segue:

- il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing può avvenire solo se questi sono in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all'effettuazione del tampone e all'avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del DdP;
- le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena sono verificate da parte dei DdP in applicazione della Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021 che prevede misure differenti in funzione dello stato vaccinale o dell'esito del test diagnostico; tali dati non sono nella disponibilità della scuola e quindi non vanno trattati.
- Si ritiene utile evidenziare, infine, che i DdP provvederanno ad individuare, per ciascun Istituto, figure istituzionali che possano, in qualità di referenti, intervenire tempestivamente e in ogni fase della procedura a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.

[Nota 1218 del 6 novembre 2021 - Indicazioni alle scuole ...](#)

**Estensione dell'obbligo vaccinale al personale scolastico ai sensi dell'art. 3-ter e dell'art. 4-ter del D.L.44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotti dall'art. 1 e dall'art. 2 del D.L. 172/2021**

Ai sensi dell'art. 4-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dall'art. 2 del D.L. 172/2021, è stato esteso al personale scolastico l'obbligo vaccinale come previsto dall'art. 3-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dall'art. 1 del D.L. 172/2021.

L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende

il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.

Il Dirigente Scolastico assicura il rispetto dell'obbligo vaccinale verificandone immediatamente l'adempimento mediante l'acquisizione delle informazioni necessarie secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9 c. 10 del D.L. 52/2021, convertito con modificazioni dalla L. 87/2021.

Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il dirigente scolastico invita, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della

stessa ai sensi dell'art. 4 c. 2 del D.L. 44/2021, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in

un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il Dirigente Scolastico

invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla

somministrazione, la  
certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.  
In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione il Dirigente Scolastico  
accerta l'inosservanza  
dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di  
accertamento  
dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività  
lavorativa, senza conseguenze  
disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di  
sospensione, non sono dovuti la  
retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è  
efficace fino alla  
comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo  
completamento del ciclo  
vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque  
non oltre il termine di sei mesi a  
decorrere dal 15 dicembre 2021.

Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con la  
sanzione di cui  
all'art. 4-ter c. 6 del D.L. 44/2021 (sanzione  
amministrativa stabilita nel pagamento di una somma  
da euro 600 a euro  
1.500), ferme restando le conseguenze disciplinari.